



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

Roma,

11 APR. 2013

Spett.le
RTI ARTIGIANCASSA S.p.A.- BNL S.p.A.
fax 06-5845660

Prot. 5981 e.07.04.00/13.1

URGENTE

OGGETTO: Indicazioni previste dal d.m. 8 febbraio 2013 – art. 5, comma 12.

L'art. 5, comma 12, del d.m. 8 febbraio 2013 "sostegno alla produzione e distribuzione cinematografica" prevede che la Direzione generale per il cinema, sentita la Commissione per la cinematografia di cui all'art. 8 del decreto legislativo, fornisca a codesto Soggetto Gestore, anche per i progetti filmici deliberati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso, le opportune indicazioni circa i termini di durata dei contratti di prevendita o vendita dei diritti di utilizzazione in Italia nonché all'estero, tenuto conto, per questi ultimi, degli usi commerciali vigenti nei singoli territori.

Al riguardo, sentita, il giorno 10 aprile 2013, la Commissione per la Cinematografia, la scrivente Direzione generale dispone quanto segue, invitando codesto Soggetto Gestore a conformarsi senza indugio, ed adeguando di conseguenza, anche per le situazioni pendenti al momento della presente nota, tutti i contratti di erogazione del contributo statale, che, per inciso, dovranno essere notificati anche ai relativi distributori ed esportatori italiani.

Viste le previsioni dell'art. 4 del d.m. 8 febbraio 2013 in ordine alla restituzione del contributo statale, con riferimento ai contratti di distribuzione Italia e/o estero ed alle vendite (o mandato a vendere), l'impresa di produzione beneficiaria del contributo si dovrà far carico, dopo l'incasso degli eventuali proventi rivenienti da tali canali di sfruttamento, della veicolazione di questi ultimi a codesto Soggetto Gestore anche successivamente allo scadere del quinquennio dalla data di prima erogazione, e ciò a prescindere dalla durata dei contratti di vendita e/o di mandato, che in ogni caso non potrà oltrepassare il periodo di protezione legale sia per l'Italia che per l'estero. Dovrà essere tenuto conto, in quest'ultimo caso, delle normative e degli usi commerciali dei singoli Paesi; sarà, al riguardo, l'impresa di produzione beneficiaria del contributo a garantire al Soggetto Gestore, mediante autodichiarazione - passibile di verifica da parte dell'Amministrazione, autonomamente o tramite il Gestore medesimo - il rispetto delle predette normative ed usi.

Qualora decorsi 5 (cinque) anni dalla data di prima erogazione del contributo, i proventi di spettanza dello Stato, compresi gli eventuali contributi sugli incassi di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio, n. 28, e ss.mm., ad esso spettanti, non abbiano raggiunto almeno il 30% del contributo complessivamente erogato, allora, ai sensi dell'art. 4 del d.m.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

8 febbraio 2013, l'impresa di produzione beneficiaria del contributo sarà responsabile per l'invio a codesto Soggetto Gestore (e/o al diverso soggetto che dovesse essere pubblicamente indicato dalla scrivente Direzione generale) dei rendiconti relativi allo sfruttamento del film per tutto il restante periodo di durata del contratto di distribuzione, nonché per la veicolazione ed il versamento diretto a codesto Soggetto Gestore (e/o al diverso soggetto che dovesse essere pubblicamente indicato dalla scrivente Direzione generale) di tutti i proventi derivanti dallo sfruttamento del film di spettanza dell'impresa di distribuzione, come dovuti in base al contratto di distribuzione, fatti salvi gli eventuali recuperi per spese e/o minimi garantiti, in relazione alla copertura del costo del film a proprio carico (art. 4, comma 5, d.m. 8 febbraio 2013), da parte dell'impresa di produzione.

La presente nota sarà trasmessa per conoscenza anche alle Associazioni di categoria interessate e resa pubblica nel sito web di questa Direzione generale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Nicola Borrelli)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nicola Borrelli", written over the printed name.